



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

Allegato A

**Gara per l'affidamento dei servizi di cassa senza vincolo di Tesoreria Unica
(incassi e pagamenti) dell'Agenzia Italiana del Farmaco**

CIG: 36041373F0

CAPITOLATO TECNICO

L'Agenzia Italiana del Farmaco (d'ora in poi, anche solo "AIFA"), indice una procedura di gara ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di cassa senza vincolo di Tesoreria Unica (incassi e pagamenti) per la durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di stipula del contratto con previsione di eventuale rinnovo per ulteriori 3 (tre) anni.

1. Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento integrale dei servizi di cassa senza vincolo di Tesoreria Unica (incassi e pagamenti) della Agenzia Italiana del Farmaco, nonché l'esecuzione di ogni altro servizio bancario ad essi strumentale ed occorrente.
2. I rapporti negoziali tra l'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito, per brevità, "AIFA") e la Banca aggiudicataria saranno regolati da apposito contratto che avrà durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, con previsione di eventuale rinnovo per ulteriori 3 (tre) anni.
3. La gestione finanziaria dell'AIFA ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
4. Il servizio di cassa sarà svolto a decorrere dalla data di stipula del contratto in conformità dei patti stipulati con il contratto e sarà disimpegnato dalla Banca, nei propri locali, nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli delle Aziende di credito sono aperti al pubblico.
5. Di comune accordo tra le parti potranno essere in ogni momento apportati alle modalità di espletamento del servizio tutti i perfezionamenti e/o adattamenti ritenuti necessari.
6. Ai fini della semplificazione ed accelerazione delle procedure contabili, la Banca aggiudicataria dovrà tenere conto che la gestione del servizio di cassa dovrà essere assicurata tramite l'uso di tecnologie informatiche basate anche sul collegamento in rete, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti.
7. Il numero delle unità da adibire al servizio di cassa dovrà essere sufficiente a garantire il suo regolare svolgimento.
8. Per opportuna informazione, si elencano di seguito i dati relativi alle operazioni contabili effettuate dall'AIFA nel 2010:
 - reversali emesse: n. 4
 - mandati emessi: n. 311
 - riscossioni effettuate: € 40.538.593,73
 - pagamenti effettuati: € 83.872.167,72
 - organico AIFA al 31/12/2010: n. 450 circa

2. Disciplina normativa dell'appalto

I rapporti tra l' Agenzia Italiana del Farmaco e l'aggiudicatario sono regolati:

- dal D.lgs. n. 163/2006;
- dal Regolamento di Contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, come modificato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 28 del 9 ottobre 2006;
- dalle clausole del presente capitolato;
- dalle disposizioni di cui al bando di gara;
- dalle disposizioni del Prospetto informativo e dello Schema di contratto;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni sopra richiamate.

3. Durata

1. Il servizio verrà svolto con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto con l'aggiudicatario ed avrà termine trascorsi 3 (tre) anni da tale data. Il contratto potrà essere rinnovato, d'intesa tra le parti e per non più di una volta, ove la normativa vigente lo consenta.
2. Alla scadenza del contratto, il Tesoriere, oltre al versamento del saldo di ogni suo debito ed alla regolare consegna al soggetto subentrante di tutti i valori detenuti in dipendenza della gestione affidatagli, dovrà effettuare la consegna di: carte, registri, stampati, sistemi informativi, e quant'altro affidatogli, in custodia o in uso.
3. In caso di cessazione del servizio per qualsivoglia motivo, l'AIFA si impegna sin da ora ad estinguere immediatamente ogni esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni concesse dal Tesoriere, obbligandosi – in via subordinata – all'atto del conferimento dell'incarico al Tesoriere subentrante, a far assumere a quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti:
 - a) le anzidette esposizioni debitorie;
 - b) gli impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'AIFA.
4. Il Tesoriere, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 1, ha l'obbligo di continuare il servizio, dopo la scadenza del contratto, per un periodo massimo di sei mesi, anche se il contratto non venisse rinnovato (nelle more dell'individuazione del nuovo Tesoriere), alle medesime condizioni del contratto.
5. Le parti, di comune accordo ed in qualsiasi momento, potranno apportare alle modalità di espletamento del servizio ogni perfezionamento ritenuto opportuno in base all'esperienza o in relazione alla disponibilità di nuovi mezzi tecnici.

4. Gratuità del servizio

1. Il servizio di Tesoreria è gestito senza diritto ad alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese dovute per legge.

5. Requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla gara le Banche:

1. che non si trovino in alcuno dei casi di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art. 38 del D.lgs. n. 163/2006;
2. che non si trovano in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del c.c. con alcun soggetto, e che hanno formulato l'offerta autonomamente, ovvero che non sono a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e che hanno formulato l'offerta autonomamente, ovvero ancora che sono a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e che hanno formulato l'offerta autonomamente;
3. con solidità patrimoniale espressa dall'indice Total Capital Ratio (Bilancio "parte F informazioni sul Patrimonio, Sez. 2.2, voce C.3") previsto dall'accordo sul capitale "Basilea 2" maggiore o uguale \geq a 8 (dati ultimo bilancio depositato);
4. autorizzate, ai sensi dell'articolo 14 del D.lgs. n. 385/93, a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 dello stesso decreto;
5. iscritte all'Albo di cui all'articolo 13 del D.lgs. n. 385/93;
6. in possesso della certificazione di qualità, rilasciata da parte di un organismo certificato ai sensi della normativa vigente, in merito al processo di erogazione dei servizi di tesoreria e cassa;
7. che abbiano almeno una agenzia, una filiale o uno sportello operante nel comune di Roma oppure che si obblighino, in caso di aggiudicazione, a provvedere all'apertura di una agenzia, di una filiale o di uno sportello in concomitanza con l'inizio del servizio nel comune di Roma.;
8. che abbiano prestato servizi di tesoreria analoghi a quelli oggetto del presente appalto nel triennio 2008/2010 ovvero nel più breve periodo dall'avvio della propria attività.

6. Responsabilità del Tesoriere

1. Per eventuali danni causati all'AIFA o a terzi, il Tesoriere risponderà con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.
2. Il Tesoriere sarà responsabile, ai sensi di legge, delle somme e dei valori affidatigli e ne risponderà anche in caso di frode e di altre sottrazioni delittuose ed avrà l'obbligo, ricorrendone i presupposti, di conservarli nella loro integrità, stato e specie; sarà altresì tenuto a mantenere distinti

e nella identica forma originaria i depositi dei terzi non effettuati in contanti.

3. Il Tesoriere sarà responsabile dei pagamenti effettuati sulla base dei titoli di spesa non conformi alle disposizioni di legge.
4. Il Tesoriere sarà responsabile della puntuale riscossione delle entrate e degli altri adempimenti derivanti dall'assunzione del servizio; è inoltre tenuto ad informare per iscritto l'AIFA in merito alle irregolarità o agli impedimenti riscontrati nello svolgimento del servizio.

7. Oneri e spese

1. Tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, nessuno escluso, comunque inerenti e/o conseguenti al presente appalto e all'esecuzione dei relativi servizi, sono a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario, fatto salvo il rimborso delle spese dovute per legge.

8. Riscossioni - Obblighi dell'AIFA

1. L'AIFA delegherà la Banca aggiudicataria ad incassare tutte le somme ad essa spettanti a qualsiasi titolo e causa, demandando ad essa la facoltà di rilasciare, in suo luogo e vece, quietanza liberatoria. A tal fine, l'AIFA si impegna sin da ora a svolgere tutte le pratiche necessarie presso le competenti Amministrazioni affinché gli ordinativi di pagamento da emettersi a suo favore vengano intestati alla Banca aggiudicataria.
2. Il mandato di cui al primo comma sarà irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723, 2° comma del Codice Civile.
3. Le entrate saranno incassate dalla Banca aggiudicataria in base ad ordini di riscossione (reversali) emessi dall'AIFA su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Direttore Generale o dalle persone dal medesimo incaricate, contro rilascio di note per presa in consegna.
4. La Banca aggiudicataria dovrà accettare, anche senza autorizzazione dell'AIFA, le somme che i terzi intendano versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'AIFA stessa, rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "*salvi i diritti dell'AIFA*". Tali incassi, da accreditare fra le "*partite sospese*" a disposizione dell'AIFA, saranno immediatamente segnalati a quest'ultima affinché emetta i relativi ordini di riscossione - recanti la dicitura "*a copertura del sospeso n. ____*" - entro quindici (15) giorni o, comunque, entro l'ultimo giorno del mese in corso.

9. Modalità e tempi di esecuzione dei pagamenti

1. La Banca aggiudicataria effettuerà i pagamenti esclusivamente in base ad ordinativi di pagamento (mandati) individuali o collettivi, emessi dall'AIFA su moduli da essa

predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Direttore Generale o dalle persone dal medesimo incaricate, contro rilascio di note per presa in consegna.

2. La Banca aggiudicataria, su conforme deliberazione degli organi amministrativi dell'AIFA, potrà dare autonomamente corso al pagamento di spese fisse ricorrenti, quali ratei di imposte e tasse, canoni di utenze varie, anche in assenza dei relativi mandati. Tali pagamenti, da addebitare fra le cd. "*partite sospese*" al nome dell'AIFA, saranno immediatamente segnalati a quest'ultima affinché emetta i relativi ordini di pagamento - recanti la dicitura "*a copertura del sospeso n. ____*" - entro quindici (15) giorni o, comunque, entro l'ultimo giorno del mese in corso. I beneficiari dei pagamenti saranno avvisati direttamente dall'AIFA soltanto dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati alla Banca aggiudicataria.
3. Per ogni pagamento la Banca aggiudicataria, dietro espressa richiesta dell'AIFA, si farà rilasciare dal beneficiario regolare quietanza, da apporre sul relativo mandato, ovvero da allegare allo stesso quale documentazione. A comprova e scarico dei pagamenti eseguiti mediante i mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario (accredito sul conto corrente bancario o postale del beneficiario, invio a quest'ultimo di assegno circolare), sarà sufficiente l'annotazione del pagamento così effettuato apposta dalla Banca aggiudicataria sul mandato, convalidata da timbro datario e firma della Banca stessa. In alternativa ed ai medesimi effetti, la Banca aggiudicataria provvederà ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all'AIFA unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.
4. Per l'assolvimento dell'imposta di bollo sugli ordinativi di pagamento emessi dall'AIFA e l'imputazione dell'onere relativo, la Banca aggiudicataria si atterrà alle norme di legge vigenti in materia.
5. La Banca aggiudicataria non sarà tenuta a dar corso al pagamento dei mandati non completi in ogni loro parte, non firmati dalle persone all'uopo abilitate o sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l'importo scritto in cifre e quello scritto in lettere.
6. La Banca aggiudicataria dovrà impegnarsi ad eseguire gli ordinativi nel più breve tempo possibile e comunque nel rispetto delle tempistiche imposte dalle norme di legge vigenti.

10. Firme autorizzate

1. L'AIFA comunicherà preventivamente alla Banca aggiudicataria le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di riscossione e di pagamento nonché,

tempestivamente, le eventuali variazioni, corredando le comunicazioni stesse delle copie delle deliberazioni degli Organi competenti che hanno conferito i poteri di cui sopra e dei relativi esemplari di firma.

11. Trasmissione degli ordinativi

1. Gli ordinativi saranno trasmessi dall'AIFA alla Banca aggiudicataria accompagnati da distinta, in doppia copia, di cui una a titolo di ricevuta per l'AIFA stessa.

12. Limiti di pagamento

1. I pagamenti saranno eseguiti dalla Banca aggiudicataria nei limiti delle effettive disponibilità di cassa dell'AIFA. La Banca aggiudicataria non sarà tenuta a dare avviso all'AIFA del mancato pagamento di mandati per insufficienza delle dette disponibilità.

13. Comunicazioni giornaliere - Restituzione ordinativi

1. La Banca che risulterà aggiudicataria, dovrà trasmettere giornalmente all'AIFA, con apposito modulo in doppio esemplare, l'elenco delle operazioni effettuate, allegando al modulo stesso gli ordini di riscossione ed i mandati di pagamento eseguiti, quietanzati, documentati ed annotati come specificato nel precedente art. 8. L'AIFA comunicherà l'accettazione della documentazione ricevuta mediante restituzione della copia del succitato modulo, firmata da un proprio funzionario all'uopo designato con apposita comunicazione.
2. I mandati collettivi e quelli riguardanti pagamenti da eseguirsi fuori piazza saranno restituiti all'AIFA dopo la loro totale estinzione. La trasmissione verrà effettuata all'AIFA con apposita distinta in duplice esemplare, uno dei quali dovrà essere restituito dall'AIFA stessa alla Banca aggiudicataria firmato, come sopra detto, per accettazione.
3. Alla fine di ogni esercizio gli ordinativi di incasso e di pagamento non eseguiti, emessi dall'AIFA nel corso dell'esercizio stesso, saranno dalla Banca aggiudicataria restituiti all'AIFA medesima accompagnati da una distinta in duplice copia, di cui una controfirmata dall'AIFA, sarà rilasciata alla Banca aggiudicataria a titolo di scarico e benessere della documentazione ricevuta.

14. Conto riassuntivo del movimento di cassa

1. Il conto riassuntivo del movimento di cassa sarà costituito dal normale partitario di conto corrente ordinario tenuto dalla Banca aggiudicataria.

15. Condizioni

1. Le condizioni e servizi applicati saranno quelli indicati nell'Offerta Tecnica e nell'Offerta Economica presentate dalla Banca aggiudicataria in sede di gara.
2. Sulle operazioni ed i servizi non espressamente disciplinati nella suddetta offerta saranno applicate le condizioni espressamente concordate fra l'AIFA e la Banca aggiudicataria, che applicherà il migliore trattamento consentito in relazione alle singole fattispecie nonché all'andamento del mercato.
3. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'AIFA si impegna ad estinguere immediatamente qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni e finanziamenti, anche con scadenza predeterminata, concessi dalla Banca aggiudicataria a qualsivoglia titolo, obbligandosi, in via subordinata e con il consenso della Banca aggiudicataria stessa, a far rilevare dall'Istituto cassiere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni nonché a far assumere dallo stesso Istituto cassiere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'AIFA.

16. Comunicazioni periodiche della Banca – Chiusura Conti - Reclami

1. La Banca aggiudicataria invierà all'AIFA gli estratti in linea capitale del c/c di cassa alla fine di ogni mese.
2. Alle chiusure trimestrali del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno, la Banca aggiudicataria trasmetterà all'AIFA l'ultimo foglio dell'estratto di conto regolato per capitali ed interessi.
3. L'AIFA si obbliga a verificare gli estratti conto trasmessi dalla Banca aggiudicataria. Trascorsi quaranta giorni dalla data di invio degli estratti stessi senza che sia pervenuto alla Banca aggiudicataria per iscritto un reclamo specifico, i detti estratti si intendono approvati con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.
4. L'AIFA è tenuta a segnalare tempestivamente alla Banca aggiudicataria gli eventuali reclami in ordine allo svolgimento del servizio.
5. Alla fine dell'esercizio, una volta concordate le risultanze del conto, l'AIFA disporrà a mezzo ordinativo, ovvero mediante comunicazione epistolare indirizzata alla Banca aggiudicataria, sottoscritta dalle persone autorizzate a firmare gli ordinativi finanziari, il trasferimento "a nuovo" del saldo di cassa relativo all'esercizio scaduto.

17. Quadro di raccordo del conto

1. L'AIFA consente che la Banca aggiudicataria proceda ogni sei mesi, ovvero quando lo ritenga opportuno, al raccordo delle risultanze della propria contabilità con quelle della

contabilità dell'AIFA stessa. Copia del "quadro di raccordo" nonché l'elenco degli ordinativi ineseguiti, saranno trasmessi all'AIFA in plico raccomandato.

2. L'AIFA dovrà darne benestare alla Banca aggiudicataria, oppure segnalare le discordanze eventualmente rilevate, entro e non oltre 30 giorni dalla data di invio del "quadro di raccordo". Trascorso tale termine la Banca aggiudicataria resterà sollevata da ogni responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle discordanze emerse dalla verifica.

18. Amministrazione titoli e valori in deposito

1. La Banca aggiudicataria assumerà in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell'AIFA, alle condizioni di cui all'art. 15 che precede.
2. Alle migliori condizioni consentite dall'andamento del mercato saranno altresì, custoditi ed amministrati i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'AIFA, con obbligo per la Banca aggiudicataria di non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolari ordini dell'AIFA stessa, comunicati per iscritto e sottoscritti dalle persone autorizzate a firmare gli ordinativi finanziari.

19. Servizio Telematico

1. La Banca aggiudicataria si impegnerà ad attivare l'esecuzione dei mandati a mezzo di mandati informatici, all'uopo utilizzando un sistema telematico volto a conseguire la semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili.

20. Risoluzione del contratto

1. L'inadempimento da parte dell'Aggiudicatario agli obblighi contrattuali verrà contestato per iscritto mediante lettera raccomandata A/R, volta a chiedere la cessazione dell'inadempimento, indirizzata dall'AIFA all'Aggiudicatario presso il domicilio eletto, il quale ultimo è tenuto a comunicare le proprie giustificazioni nel termine massimo di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa lettera.
2. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di cessazione dell'inadempimento ovvero in caso di reiterato inadempimento da parte dell'Aggiudicatario anche a uno solo degli obblighi assunti con il Contratto, nonché con gli eventuali atti aggiuntivi e/o modificativi, l'AIFA avrà facoltà di interrompere *ipso iure* il corso dell'intero Contratto mediante comunicazione da notificarsi a mezzo di lettera A.R. al domicilio eletto dal medesimo Aggiudicatario, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Aggiudicatario, salvo il diritto dell'AIFA al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
3. In caso di fallimento dell'Aggiudicatario, tale comunicazione interrompe senz'altro il

- contratto dal giorno della notifica e la liquidazione dei crediti dell'Aggiudicatario avverrà per parti proporzionali fino a tutta la mezzanotte del giorno antecedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento.
4. Il contratto potrà inoltre essere risolto a giudizio dell'AIFA ove ricorrano speciali motivi di inadempienza dell'Aggiudicatario previsti dalla normativa vigente.
 5. L'AIFA avrà in ogni caso facoltà, previa comunicazione scritta all'Aggiudicatario, di risolvere il contratto a tutti gli effetti di legge, compresi l'incameramento del deposito cauzionale e la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno all'Aggiudicatario, salva l'applicazione di penali, anche nelle seguenti ipotesi:
 - i) in caso di cessione del contratto o di subappalto, anche parziale, da parte dell'Aggiudicatario;
 - ii) in caso di fallimento dell'Aggiudicatario;
 - iii) in caso di violazione all'obbligo di restituzione su richiesta del materiale inviato dall'Agenzia all'Aggiudicatario;
 - iv) in caso di recidiva nelle inadempienze per le quali siano state applicate almeno tre penalità;
 - v) in caso di mancata comunicazione di cessione dell'Impresa;
 - vi) in caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali, assicurativi ed di tutela della salute e della sicurezza nei confronti del personale dipendente;
 6. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del Contratto, l'Aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese alle quali l'AIFA dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

21. Recesso unilaterale dal contratto

L'AIFA, conformemente a quanto previsto e disposto alla Legge n. 241/90 e s.m.i., avvalendosi del diritto potestativo previsto dall'articolo 1671 del Codice civile, potrà recedere dal contratto, tenendo indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, del servizio eseguito e ritenuto correttamente e pienamente eseguito dall'Ente appaltante.

L'AIFA può recedere dal contratto, anche se ne è iniziata l'esecuzione, purchè tenga indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, del servizio eseguito e ritenuto correttamente e pienamente eseguito dall'AIFA.

22. Vincolatività delle offerte

Le offerte dovranno essere segrete e incondizionate; saranno, inoltre, ferme ed irrevocabilmente vincolanti per gli offerenti fin dalla loro presentazione e per 180 giorni a

decorrenza dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte.

23. Controversie

Per eventuali controversie, sarà competente il Foro di Roma.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Stefano Capponi